

Mitt.: CPRT, via Trevano 63, 6900 Lugano

A tutte le agenzie di collocamento del Canton Ticino
che sottostanno al CCL per il settore del prestito di personale

Lugano, 24 marzo 2016

CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 8
INDICAZIONE DEL LUOGO ED ORARIO DI LAVORO
NEL CONTRATTO DI MISSIONE

La CPRT durante i controlli ha constatato che spesso i contratti di missione redatti dalle agenzie presentano lacune o indicazioni non precise in merito al luogo e all'orario di lavoro. Tali informazioni sono necessarie per poter controllare se il salario e le indennità di trasferte previste dal CCL prestito di personale nonché dagli altri CCL di forza obbligatoria siano stati corrisposti in conformità alle disposizioni dei rispettivi CCL applicabili.

Legge sul collocamento:

Si ricorda che secondo l'art. 19 della Legge sul collocamento prevede espressamente che il contratto di missione debba indicare per iscritto i seguenti aspetti:

- a. il genere del lavoro da fornire;
- b. il luogo di lavoro e l'inizio dell'impiego;
- c. la durata dell'impiego o il termine di disdetta;
- d. l'orario di lavoro;
- e. il salario, le spese e gli assegni eventuali e le deduzioni per le assicurazioni sociali;

tempservice

CCL Personale a prestito
cpc-ticino@tempervice.ch
www.tempervice.ch

temptraining

Formazione continua
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
Tel. 044 388 95 30
Fax 044 388 95 49

tempcare

Fondo sociale
Römerstrasse 18
8402 Winterthur
Tel. 052 266 02 22
Fax 052 266 02 02

tempcontrol

Esecuzione
CPC Ticino
Via Trevano 63
6900 Lugano
Tel. 091 971 56 12
Fax 091 971 56 14

tempdata

Banca dati
Casella postale 272
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
Tel. 031 350 23 66
Fax 031 350 22 22

- f. le prestazioni in caso di lavoro supplementare, di malattia, di maternità, d'infortunio, di servizio militare e di vacanze;
- g. le date di pagamento del salario, degli assegni e delle altre prestazioni

La Legge sul collocamento prevede altresì che è punito con la multa sino a 40'000 franchi chiunque, intenzionalmente in qualità di prestatore, non comunica per scritto o non comunica integralmente il tenore essenziale del contratto, oppure conclude accordi illeciti (art. 19 e 39 LC).

Indicazione del luogo di lavoro

L'agenzia deve farsi parte attiva e deve chiedere all'impresa acquisitrice di fornire indicazioni esatte in merito al luogo in cui il lavoratore svolgerà la propria attività lavorativa. In un contratto di missione non si può indicare semplicemente "diversi luoghi di lavoro" bensì è necessario specificare l'esatta indicazione del luogo dove effettivamente verrà svolta l'attività lavorativa del lavoratore.

Se il luogo di lavoro dovesse cambiare durante il contratto di missione, il nuovo luogo di lavoro deve essere comunicato all'agenzia (ad esempio indicato nei bollettini ore del lavoratore).

Esempio: per un lavoratore attivo nel settore degli elettricisti quale luogo di lavoro non si può semplicemente indicare quello dell'impresa acquisitrice in quanto molto probabilmente l'elettricista dovrà andare a lavorare in un cantiere situato in altro luogo rispetto a quello della sede dell'impresa acquisitrice.

Indicazione dell'orario di lavoro

Per quanto riguarda l'indicazione dell'orario di lavoro si rinvia alla Direttiva della SECO 2009/2 qui allegata.

Si ricorda che secondo tale direttiva **non sono ammesse** le seguenti formulazioni in relazione all'orario di lavoro:

- "orario di lavoro in conformità a quello dell'impresa acquisitrice"
- "conformemente alle direttive dell'impresa acquisitrice"

La CPRT invita dunque tutte le agenzie a tenere in considerazione la presente circolare per la redazione dei contratti di missione stipulati con i lavoratori.

Cordiali saluti.

Per la Commissione Paritetica Regionale del Canton Ticino (CPRT)
per il settore del prestito di personale

avv. Sharon Salari Guggiari
Presidente



Luca Bondini
Segretario



Allegato:

- Direttiva della SECO 2009/2